

# L'ordinanza federale di maturità

Per informazione dei lettori pubblichiamo qui sotto il testo integrale dell'ordinanza federale relativa al riconoscimento degli attestati di maturità, recentemente modificata dal Consiglio federale. L'unico cambiamento importante rispetto al testo precedente è l'aggiunta dei tipi D e E a quelli già riconosciuti da tempo.

Si tratta del tipo moderno (o linguistico) e del tipo economico, i quali — come i tipi A, B e C — preparano a qualsiasi studio universitario e non in modo specifico a determinate facoltà.

Dal punto di vista giuridico l'ordinanza è vincolante unicamente per l'iscrizione alle facoltà sanitarie (medicina, dentaria, farmacia e veterinaria) e ai politecnici federali. In pratica i vari certificati danno però accesso a qualunque facoltà, in certi casi con qualche esame integrativo (in particolare di latino per chi voglia studiare lettere o diritto con una maturità non comprendente la nota di questa materia).

Va anche rilevato che, indirettamente e di fatto, l'ordinanza federale ha contribuito a dare ai licei svizzeri una certa impronta unitaria, pur lasciando alle singole scuole una sufficiente autonomia quanto all'interpretazione delle norme e soprattutto dei programmi ufficiali (si veda in proposito la formulazione dell'articolo 13). Se il rispetto delle imposizioni dell'ordinanza federale limita la libertà dei Cantoni nell'organizzare il proprio sistema scolastico, ciò è però compensato dalla possibilità di accedere agli studi superiori nelle università svizzere ed estere, garantita a chi possiede un attestato riconosciuto dalla Confederazione.

L'occasione di avere una base legale migliore di quella attuale, che consenta di regolare con certezza e in modo uniforme per tutta la Svizzera l'immatricolazione in tutte le facoltà universitarie e impedisca l'eventuale adozione di regole restrittive, è purtroppo venuta a cadere in seguito alla votazione sul riveduto articolo 27 della Costituzione federale, accettato dalla maggioranza del popolo ma respinto da quella dei Cantoni. Diventa quindi più importante che mai la via concordataria, nonostante le delusioni conseguenti all'esito di alcune votazioni cantonali sul problema dell'inizio dell'anno scolastico.

(Per l'introduzione del tipo D nel Ticino rinviamo alla nota «La sezione linguistica del Liceo cantonale», pubblicata in questo stesso numero a pag. 37).

## Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (ORM)

(del 22 maggio 1968)

Stato al 1. gennaio 1973

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 6 della legge federale del 19 dicembre 1877<sup>1</sup> sul libero esercizio delle arti salutari nella Confederazione Svizzera;

visto l'articolo 44 della legge federale del

7 febbraio 1854<sup>2</sup> sulla istituzione di una Scuola politecnica svizzera;

visto l'articolo 9 della legge federale dell'8 dicembre 1905<sup>3</sup> sul commercio delle derrate alimentari e degli oggetti d'uso e consumo,

decreta:

### I. Campo d'applicazione, competenza e procedura

**Art. 1.** <sup>1</sup> Sono riconosciuti dalla Confederazione i seguenti attestati di maturità: a) attestati dei tipi A, B, C, D, E rilasciati da un'autorità scolastica cantonale, se si

tratta di scuole che soddisfano le condizioni stabilite negli articoli da 6 a 25;

b) attestati dei tipi A, B, C, D, E rilasciati dalla Commissione federale di maturità a conclusione degli esami da essa organizzati;

c) attestati di maturità stranieri, se essi soddisfano le condizioni stabilite nel regolamento del 18 dicembre 1972<sup>4</sup> concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri.

<sup>2</sup> Gli attestati di maturità riconosciuti secondo il capoverso 1 danno diritto all'ammissione agli esami federali per l'esercizio delle arti sanitarie (esami per medici, dentisti, farmacisti e veterinari) e a quelli di chimico bromatologo; rimangono riservate le altre condizioni d'ammissione. Tali attestati danno anche diritto all'ammissione al primo semestre di qualsiasi sezione delle Scuole politecniche federali, senza ulteriori esami.

**Art. 2** <sup>1</sup> Il riconoscimento degli attestati di maturità rilasciati da un'autorità scola-

Terminato il Liceo, su quale via incamminarsi? (Foto Vicari, Lugano)



stica cantonale compete al Dipartimento federale dell'interno.

<sup>2</sup> Gli attestati rilasciati dalla Commissione federale di maturità sono riconosciuti d'ufficio.

<sup>3</sup> Il riconoscimento degli attestati di maturità stranieri compete alla Commissione federale di maturità. Le richieste di riconoscimento d'attestati di maturità stranieri devono essere indirizzate alla Divisione della scienza e della ricerca all'intenzione della Commissione federale di maturità.

**Art. 3.** <sup>1</sup> Su proposta della Commissione federale di maturità, il Dipartimento federale dell'interno riconosce gli attestati di maturità rilasciati da un'autorità scolastica cantonale; l'articolo 4 capoversi 1 e 2 è applicabile per analogia.

<sup>2</sup> L'elenco delle scuole i cui attestati di maturità sono riconosciuti è pubblicato nel «Foglio federale».

**Art. 4.** <sup>1</sup> La Commissione federale di maturità accerta periodicamente se le condizioni richieste per il riconoscimento degli attestati di maturità rilasciati da un'autorità scolastica cantonale sono ancora soddisfatte.

<sup>2</sup> A tale scopo essa effettua i necessari controlli e, segnatamente, visita le scuole ed assiste agli esami di maturità; gli Istituti devono comunicare anticipatamente alla Commissione la data degli esami nonché ogni modificazione fondamentale che intendono portare alla loro organizzazione e al loro programma d'insegnamento.

<sup>3</sup> Qualora in una scuola venissero a mancare le condizioni che, a suo tempo, giustificarono il riconoscimento degli attestati di maturità, il Dipartimento federale dell'interno accorda all'istituto, su proposta della Commissione federale di maturità, un congruo termine per ovviare ai difetti accertati; se la scuola non si conforma, esso revoca il riconoscimento dato.

**Art. 5.** <sup>1</sup> Contro le decisioni della Commissione federale di maturità, prese giusta l'articolo 2 capoverso 3, è ammesso il ricorso al Dipartimento federale dell'interno.

<sup>2</sup> Le disposizioni generali relative alla giurisdizione amministrativa federale sono applicabili ai sopraccitati ricorsi ed a quelli contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno.

<sup>3</sup> Il Governo cantonale competente ha, in ogni caso, la facoltà di ricorrere contro le decisioni del Dipartimento federale dell'interno prese giusta gli articoli 3 capoverso 1, e 4 capoverso 3.

## II. Condizioni per il riconoscimento di attestati di maturità rilasciati da una autorità scolastica cantonale

**Art. 6.** Gli attestati di maturità rilasciati da un'autorità scolastica cantonale sono riconosciuti se ottenuti in una scuola svizzera pubblica o d'interesse pubblico, riconosciuta dal Cantone, e se detti Istituti offrono tutte le garanzie circa l'osservanza degli obblighi prescritti negli articoli 7 a 11 e 13 a 25.

**Art. 7.** <sup>1</sup> Scopo delle scuole che preparano a tutti i tipi di maturità è di formare allievi in grado di seguire gli studi superiori, dan-

do loro solide conoscenze di base e capacità critica di giudizio, senza esigere specializzazioni eccessivamente approfondite. Gli Istituti perseguono tale scopo sviluppando armoniosamente l'intelligenza, la volontà, la sensibilità e le attitudini fisiche.

<sup>2</sup> Gli allievi dell'ultimo corso non devono solo ritenere, assimilare od esporre le materie d'insegnamento ma anche comprendere correttamente i problemi di adeguata difficoltà ed esporne la soluzione in modo preciso.

<sup>3</sup> La sicurezza della conoscenza, l'autonomia del giudizio e la chiarezza dell'ideazione presuppongono la capacità di esprimersi con proprietà nella lingua materna. E' di conseguenza necessario accordare all'espressione linguistica la massima attenzione non solo nell'insegnamento della lingua materna ma anche in quello delle altre discipline.

<sup>4</sup> La scuola deve formare persone colte, idonee al lavoro collettivo e, come membri della società, coscienti delle rispettive responsabilità di uomini e cittadini. Essa dev'essere pervasa di uno spirito d'attaccamento ai valori culturali e linguistici del Paese, aperto nondimeno sul mondo.

**Art. 8.** <sup>1</sup> Tutti i tipi di maturità danno la preminenza allo studio della lingua materna (italiano, francese, tedesco) e della seconda lingua nazionale (italiano, francese, tedesco). Inoltre tutti comportano una chiara comprensione del patrimonio culturale e dei metodi di pensiero specifici delle varie discipline sia del gruppo linguistico-storico sia di quello matematico-naturalistico.

<sup>2</sup> La differenza principale tra i vari tipi di maturità risiede nell'importanza particolare attribuita: allo studio del greco e del latino in quella di tipo A; del latino e della terza lingua nazionale o dell'inglese in quella di tipo B; della matematica e delle scienze naturali in quella di tipo C, della terza lingua nazionale o dell'inglese e di un'altra lingua moderna (inglese, terza lingua nazionale, spagnolo o russo) in quella di tipo D; delle scienze economiche e della terza lingua nazionale o dell'inglese in quella di tipo E.

<sup>3</sup> Per ogni tipo di maturità dev'essere rispettato l'equilibrio tra il gruppo delle discipline umanistiche (lingue-storia) e quello delle scienze esatte (matematica-scienze naturali); la metà almeno del totale delle ore d'insegnamento obbligatorie nei due gruppi dev'essere dedicata alle materie umanistiche (italiano, francese, tedesco, inglese, latino, greco, storia); almeno un quarto a quelle scientifiche (geografia, matematica, fisica, chimica, biologia, geometria descrittiva). Le ore d'insegnamento obbligatorie dedicate alle scienze economiche sono ripartite, in parti uguali, tra il gruppo delle discipline umanistiche e quello delle scienze esatte. Nel tipo D il totale delle ore dedicate alle discipline umanistiche (lingue-storia) deve essere uguale al numero delle ore dedicate a queste materie nel tipo B dello stesso Cantone. In tutti i tipi l'inizio dell'insegnamento delle varie lingue straniere dev'essere convenientemente scaglionato nel tempo.

<sup>4</sup> Nelle scuole che hanno una durata degli

studi superiore al minimo stabilito all'articolo 10, la proporzione richiesta è calcolata in base alle ore obbligatorie di lezione degli ultimi 6 anni scolastici.

**Art. 9.** <sup>1</sup> Le scuole dei tipi B, C, E devono insegnare fino all'esame di maturità la terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) sia come materia alternativa sia come materia facoltativa.

<sup>2</sup> Le scuole del tipo D devono insegnare quale seconda e quale terza lingua straniera la terza lingua nazionale e l'inglese come materie alternative. Esse possono insegnare quale terza lingua straniera anche lo spagnolo o il russo. L'inglese è obbligatorio quale terza lingua straniera per gli allievi che scelgono la terza lingua nazionale come seconda lingua straniera.

<sup>3</sup> Le scuole del tipo A che insegnano l'inglese, a titolo obbligatorio o facoltativo, devono anche insegnare, almeno facoltativamente, la terza lingua nazionale.

<sup>4</sup> Le scuole dei tipi C, D, E devono offrire un corso facoltativo di latino di almeno due anni.

<sup>5</sup> Durante gli anni dell'obbligo scolastico le scuole di tutti i tipi devono insegnare il disegno e la musica come materie obbligatorie. Negli anni successivi le due discipline vanno insegnate come materie alternative.

**Art. 10.** <sup>1</sup> Le scuole che preparano alle maturità dei tipi riconosciuti nell'articolo 1 capoverso 1 lettera a devono comprendere almeno sei anni completi di studio.

<sup>2</sup> Nello stesso Cantone, il periodo scolastico totale, a contare dall'inizio delle scuole elementari fino agli esami di maturità, dev'essere di egual durata per il conseguimento di ogni tipo di maturità.

**Art. 11.** Gli attestati di maturità conseguiti al termine di studi secondari articolati in cicli (insegnamento discontinuo) sono riconosciuti ove siano adempite le condizioni di cui agli articoli 6 a 9 e 10 capoverso 2 nonché le seguenti:

a) l'insegnamento dispensato nel ciclo preparatorio secondario dev'essere programmato in modo tale da permettere agli allievi l'accesso senza difficoltà alla scuola avviante alla maturità;

b) i membri del corpo insegnante del ciclo preparatorio secondario devono possedere una formazione universitaria appropriata;

c) i Cantoni devono istituire classi speciali o adottare misure appropriate (classi di transizione, di recupero, corsi supplementari ecc.) per assicurare ai maturandi una formazione adeguata.

**Art. 12.** Gli attestati di maturità, conseguiti in scuole o corsi di preparazione alla medesima, da candidati bensì idonei, ma impediti dalle circostanze di frequentare una scuola secondaria, sono riconosciuti purché soddisfacciano alle disposizioni degli articoli 6 a 8 e alle sottocitate condizioni:

a) la formazione del candidato deve durare almeno tre anni;

b) i candidati devono aver compiuto il ventesimo anno d'età entro il 31 dicembre che precede la loro entrata a dette scuole o corsi e dimostrare d'aver terminato un tirocinio od esercitato per più anni un'attività professionale. In via eccezionale pos-

sono essere ammessi anche i candidati che hanno compiuto il diciannovesimo anno d'età;

c) I metodi didattici impiegati non devono infirmare lo scopo dell'insegnamento definito all'articolo 7;

d) l'insegnamento in dette scuole dev'essere impartito da professori con diploma d'insegnamento secondario superiore o equivalente titolo accademico.

**Art. 13.** I programmi allegati al Regolamento per gli esami federali di maturità del 20 gennaio 1925<sup>1</sup> danno direttive, da applicare con una certa elasticità, sui contenuti dell'insegnamento nelle materie che figurano negli attestati di maturità dei vari tipi.

**Art. 14.** Nelle scuole i cui attestati sono riconosciuti dal Dipartimento federale dell'interno a norma dell'articolo 3, il rilascio dell'attestato di maturità soggiace agli ordinamenti cantonali sulla maturità, sempreché questi rispondano almeno ai requisiti enumerati negli articoli 15 a 25.

**Art. 15.** <sup>1</sup> L'attestato di maturità può essere rilasciato solo se il candidato ha frequentato la scuola in qualità d'allievo regolare almeno durante tutto l'ultimo anno scolastico, ha superato, con successo, al termine dell'ultima classe, l'esame di maturità e compie almeno i 18 anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

<sup>2</sup> Se, eccezionalmente, una scuola vuol ammettere agli esami di maturità un allievo più giovane, essa dovrà chiederne l'autorizzazione al Dipartimento federale dell'interno.

**Art. 16.** L'attestato di maturità riconosciuto dalla Confederazione dev'essere allestito conformemente a uno dei tipi menzionati nell'articolo 1 capoverso 1 lettera a.

**Art. 17.** <sup>1</sup> Il conseguimento dell'attestato di maturità dipende dai risultati del lavoro scolastico svolto e da quelli di un esame di maturità.

<sup>2</sup> Detto esame deve svolgersi essenzialmente sui programmi dei due ultimi anni e tener conto sia della maturità spirituale e dell'autonomia di giudizio dei candidati sia della vastità delle conoscenze acquisite.

**Art. 18.** <sup>1</sup> L'esame di maturità comprende almeno quattro materie.

<sup>2</sup> Per tutti i tipi di maturità il candidato dev'essere esaminato per iscritto ed oralmente nella lingua materna, in una seconda lingua nazionale e nella matematica. La lingua nella quale è svolto l'insegnamento (italiano, francese, tedesco) è considerata lingua materna.

<sup>3</sup> Il candidato deve sostenere inoltre un esame scritto e orale:

per il tipo A, di latino oppure di greco;

per il tipo B, di latino oppure della terza lingua nazionale o d'inglese;

per il tipo C, di fisica oppure della terza lingua nazionale o d'inglese;

per il tipo D, della terza lingua nazionale oppure d'inglese o d'un'altra lingua moderna;

per il tipo E, di scienze economiche oppure della seconda lingua straniera.  
(Le materie menzionate al capoverso precedente devono essere, alternativamente, oggetto di un esame.



(Foto Vicari, Lugano)

**Art. 19.** Agli effetti del calcolo dei risultati nelle materie oggetto di un esame di maturità, la media delle note dell'ultimo anno e la nota d'esame hanno il medesimo valore.

**Art. 20.** <sup>1</sup> L'insegnamento di tutte le materie obbligatoriamente od alternativamente oggetto d'esame, compresa la storia, deve continuare sino alla fine di tutti i corsi.

<sup>2</sup> Per le altre materie, l'insegnamento non dev'essere interrotto prima di due anni dalla fine di tutti i corsi. L'autorità scolastica ha la facoltà d'imporre un esame sia alla fine degli studi completi, sia alla conclusione dell'insegnamento di queste materie. Essa può altresì iscrivere nell'attestato di maturità la nota media ottenuta nell'ultimo anno d'insegnamento.

**Art. 21.** L'attestato di maturità, deve recare le note delle materie seguenti:

1. Lingua materna (italiano, francese, tedesco);

2. Seconda lingua nazionale (italiano, francese, tedesco);

3. Storia;

4. Geografia;

5. Matematica;

6. Fisica;

7. Chimica;

8. Biologia;

inoltre:

per il tipo A:

9. Latino;

10. Greco;

per il tipo B:

9. Latino;

10. Terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) o inglese;

per il tipo C:

9. Geometria descrittiva;

10. Terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) o inglese;

per il tipo D:

9. Terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) o inglese;

10. Inglese o terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) o altra lingua moderna (spagnolo o russo);

per il tipo E:

9. Scienze economiche;

10. Terza lingua nazionale (italiano, francese, tedesco) o inglese;

inoltre, per tutti i tipi:

11. Disegno o musica.

**Art. 22.** <sup>1</sup> Le note iscritte sull'attestato di maturità devono essere espresse in numeri interi. La nota migliore è il 6, la peggiore l'1. Le note 6, 5 e 4 indicano i risultati sufficienti, mentre 3, 2 e 1 quelli insufficienti.

<sup>2</sup> Il totale dei punti si ottiene addizionando le note delle undici materie; nel calcolo contano il doppio:

— per il tipo A, le note della lingua materna, di latino, di greco e di matematica;

— per il tipo B, le note della lingua materna, della seconda lingua nazionale, di latino e di matematica;

— per il tipo C, le note della lingua materna, della seconda lingua nazionale, di matematica e di fisica;

— per il tipo D, le note della lingua materna, della seconda lingua nazionale, della terza lingua nazionale o d'inglese e di matematica;

— per il tipo E, le note della lingua materna, della seconda lingua nazionale, di scienze economiche e di matematica.

**Art. 23.** L'attestato di maturità è negato al candidato che, nelle materie da 1 a 10 menzionate all'articolo 21, ha ottenuto: una nota 1, o due note 2, o una nota 2 e due note 3, o più di tre note 3, oppure se il risultato totale ottenuto (art. 22 cpv. 2) è inferiore a 58.

**Art. 24.** <sup>1</sup> Il candidato non promosso giusta l'articolo 23 può, nella medesima scuola o in un'altra, essere ammesso una seconda volta all'esame solo se ha seguito nuovamente l'intero insegnamento dell'ultimo anno scolastico.

<sup>2</sup> Se la ragione della mancata promozione esulando dai disposti dell'articolo 23, risulta dall'applicazione di prescrizioni cantonali d'esame più severe, il Cantone ha la facoltà d'ammettere anticipatamente il candidato ad un secondo esame.

**Art. 25.** <sup>1</sup> L'attestato di maturità deve recare:

a) come titolo principale la dicitura: «Confederazione Svizzera»; come sottotitolo, il nome del Cantone, poi la menzione: Attestato di maturità rilasciato conformemente all'ordinanza del Consiglio federale svizzero concernente il riconoscimento degli attestati di maturità, del 22 maggio 1968;

b) il nome della scuola che lo rilascia; c) il cognome, il nome, l'indicazione del Comune di origine (per gli stranieri: nazionalità e luogo di nascita) e la data di nascita del titolare;

d) l'indicazione del tempo durante il quale egli ha frequentato la scuola come allievo regolare, con la data dell'ammissione e dell'uscita;

e) la designazione del tipo di maturità conseguita (art. 8);

f) le note ottenute nelle diverse materie giusta l'articolo 21;

g. il risultato totale calcolato conformemente all'articolo 22 capoverso 2;

h) la firma del capo del Dipartimento cantonale dell'istruzione pubblica e del direttore della scuola.

<sup>2</sup> Le note nelle materie unicamente prescritte nell'ambito cantonale o scelte a titolo facoltativo possono essere iscritte nell'attestato di maturità. Esse devono tuttavia essere chiaramente menzionate come tali e separate, nella presentazione tipografica, dalle note delle materie prescritte sul piano federale.

<sup>3</sup> I modelli degli attestati di maturità riconosciuti dalla Confederazione devono, prima della stampa, essere sottoposti all'approvazione della Commissione federale di maturità.

### III. Disposizioni finali e transitorie

**Art. 26.** La presente ordinanza entra in vigore il 1. giugno 1968.

**Art. 27.** <sup>1</sup> Rimane valido il riconoscimento accordato agli attestati di maturità rilasciati dalle autorità scolastiche cantonali prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza.

<sup>2</sup> I responsabili delle scuole i cui attestati sono riconosciuti giusta il capoverso 1 beneficiano di un termine massimo di tre anni, a contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza, per provare che le loro scuole soddisfano alle esigenze degli articoli 7 a 25; sono applicabili le disposizioni dell'articolo 4.

<sup>3</sup> A contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza, gli attestati di maturità

del tipo C, anche ottenuti innanzi, danno diritto all'ammissione agli esami federali per le arti sanitarie senza esame integrativo di latino.

<sup>4</sup> I responsabili delle scuole i cui attestati sono riconosciuti secondo il capoverso 1 approntano entro l'inizio del 1978 le condizioni necessarie all'insegnamento della musica conformemente all'articolo 9 capoverso 5.

**Art. 28.** Il regolamento del 20 gennaio 1925 <sup>1)</sup> per gli esami federali di maturità è modificato come segue:

...<sup>2)</sup>

**Art. 29.** A contare dall'entrata in vigore della presente ordinanza è abrogata l'ordinanza del 20 gennaio 1925 <sup>3)</sup> concernente il riconoscimento degli attestati di maturità da parte del Consiglio federale svizzero. E' ugualmente abrogato il decreto del Consiglio federale, del 10 giugno 1941 <sup>4)</sup>, concernente l'elenco delle scuole i cui certificati di maturità sono riconosciuti dal Consiglio federale.

Berna, 22 maggio 1968.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:  
**Spühler**

Il cancelliere della Confederazione:  
**Huber**

<sup>1)</sup> RS 811.11

<sup>2)</sup> RS 414.110

<sup>3)</sup> RS 817.0

<sup>4)</sup> RS 413.13

<sup>5)</sup> RS 413.12

<sup>6)</sup> RS 413.12

<sup>7)</sup> Trattasi della modificazione degli art. 1, 2 e 24 e dell'abrogazione degli art. 21 e 23 del R menzionato.

<sup>8)</sup> CS 4.77


<sup>9)</sup> CS 4.84

## Vivi l'oggi sonoro con Top Sound Stereo 2000: il complesso che anticipa i tempi in tecnica e stile!

Amplificatore 2x15 Watt ● Tuner a 3 gamme d'onda con modulazione di frequenza (UKW) ● Cambiadischi automatico a 3 velocità ● Plexi con apertura regolabile ● Legno noce o laccato bianco.

Prezzo Gemetti Fr. 995.—

(Con 3 dischi 33 giri stereo a scelta in omaggio e la tessera passaporto)



Distribuzione esclusiva:

**GEMETTI**  
ELETTRONICA SA  
LUGANO + CROCIRESO TEL. 2 8166